



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 del 21.01.2020

COPIA

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio, nella sede comunale, alle ore 18:50, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	CARDIA MARIA FABIOLA	P
CINELLI MARCO	P	PILI VANINA	P
DEMEGLIO PAOLA	P	MEREU MARTINA	P
LEDDA IGNAZIA	P	SPIGA MARIO	P
MUSCAS LUCIANO	P	PIERETTI RICCARDO	P
SCHIRRU GIAN FRANCO	A	ASUNIS LUANA	A
SERRAU MARIO ALBERTO	A	ARGIOLAS FRANCESCO	P
CRISPONI ANNETTA	P	RIJO ELISABETH	P
MURA IGINO	P	IBBA GIOVANNI	P
MURA MICHELA	P	LOCCI IGNAZIO	P
SERRA FRANCESCO	P		

Totale Presenti: 18

Totali Assenti: 3

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Risultano presenti gli assessori: TACCORI MATTEO - ZANDA ELISEO - PETRONIO LAURA - BULLITA MASSIMILIANO - SECHI ROSALIA - ARGIOLAS ANTONIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- il Comune di Sestu ha beneficiato del finanziamento di fondi POR FESR 2014-2020 denominato "Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio";
- la realizzazione del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale volge alla fase conclusiva e vedrà l'attivazione di 40 telecamere collegate alla Centrale operativa del Comando di Polizia Locale;

ATTESO CHE il sistema di videosorveglianza persegue le finalità istituzionali del Comune quali tra gli altri una maggiore sicurezza per i cittadini, la sicurezza urbana, la tutela del territorio e degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione, la prevenzione di atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico, il contrasto all'abbandono dei rifiuti;

VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- Artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;

- “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- Legge n. 125/2008 (legge conversione d.l. n. 92/2008, c.d. “decreto sicurezza”);
- D.M. del Ministero dell’Interno 5 Agosto 2008;
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
- D.L. 20/02/2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- D.L. 04/10/2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

DATO che il provvedimento in materia di videosorveglianza, emanato in data 8.04.2010 dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, contiene disposizioni che è necessario inserire nel vigente Regolamento per la disciplina della videosorveglianza;

ACCERTATO che il Garante per la Protezione dei Dati Personali mostra come necessari la corretta individuazione di specifiche attività e di tutta una serie di altre attività come ad esempio l’individuazione delle figure dei responsabili e degli incaricati del trattamento delle immagini, le modalità di accesso alle immagini, di conservazione dei dati e di molti altri aspetti;

CONSIDERATO opportuno e necessario procedere all’adozione di un Regolamento che disciplini complessivamente l’utilizzo delle apparecchiature nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati personali;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dagli uffici composto di n. 31 articoli, che si allega alla presente delibera per costituirvi parte integrante e sostanziale;

Sentita l’esposizione dell’argomento fatta dall’Assessore Massimiliano Bullita, e riportata nel verbale integrale della seduta;

Sentita la richiesta di chiarimenti fatta dalla Consigliera Cardia Maria Fabiola, e la risposta data dall’assessore Bullita, circa il posizionamento delle telecamere;

Sentita la richiesta di chiarimenti fatta dal Consigliere Mura Iginio cui dà risposta il Comandante della Polizia Locale, dott. Andrea Usai, come riportato nel verbale integrale della seduta;

Dato atto che entrano le Consigliere Crisponi Annetta e Mura Michela;

Sentite le dichiarazioni di voto di astensione fatte dal Consigliere Mura Iginio per conto del gruppo del PD, e dalla Consigliera Crisponi Annetta, con le motivazioni riportate nel verbale integrale della seduta;

Con 13 voti a favore, e 5 astenuti, consiglieri: Serra Francesco, Crisponi Annetta, Mura Iginio, Mura Michela, Rijo Elizabeth,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto del provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza, emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 08.04.2010;

Successivamente, su proposta del Presidente,

Con 13 voti a favore, e 5 astenuti, consiglieri: Serra Francesco, Crisponi Annetta, Mura Iginno, Mura Michela, Rijo Elizabeth,

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 16/01/2020

IL RESPONSABILE
F.TO ANDREA USAI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO LUCIANO MUSCAS

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/01/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **23/01/2020** al **07/02/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23/01/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 07/02/2020

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.01.2020

COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari



SETTORE POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Premessa.....	3
Articolo 2 – Oggetto.....	4
Articolo 3 – Ambito di applicazione.....	4
Articolo 4 – Definizioni.....	4
Articolo 5 – Finalità.....	6
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.....	7

CAPO II – SOGGETTI E ADEMPIMENTI

Articolo 7 - Il Titolare del trattamento dei dati.....	7
Articolo 8 - Il Responsabile del trattamento dei dati.....	7
Articolo 9 - Il Responsabile della protezione dei dati personali.....	8
Articolo 10 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.....	8
Articolo 11 - Personale autorizzato ad accedere alle immagini della videosorveglianza.....	8
Articolo 12 - Accesso ai sistemi, parole chiave e modalità da adottare per i dati videoripresi.....	8
Articolo 13 - Obblighi degli operatori.....	9

CAPO III – IL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 14 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali.....	9
Articolo 15 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.....	9
Articolo 16 – Istituti scolastici.....	10
Articolo 17 - Deposito di rifiuti.....	10
Articolo 18 – Sistemi mobili.....	10

CAPO IV – TUTELE E MODIFICHE

Articolo 19 - Informazioni rese al momento della raccolta.....	10
Articolo 20 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati	11
Articolo 21 - Limitazioni e diritti dell'interessato.....	11
Articolo 22 – Sicurezza dei dati.....	11
Articolo 23 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza.....	12
Articolo 24 – Procedura per l'accesso alle immagini.....	12
Articolo 25 – Comunicazione dei dati.....	13
Articolo 26 – Tutela amministrativa, giurisdizionale e diritto al risarcimento.....	13
Articolo 27 – Modifiche regolamentari.....	13

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Provvedimenti attuativi.....	13
Articolo 29 – Norma di rinvio.....	13
Articolo 30 – Pubblicità del Regolamento.....	14
Articolo 31 – Entrata in vigore.....	14

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Premessa

1. Il Regolamento disciplina la raccolta, il trattamento e conservazione dei dati personali, effettuati mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio del Comune di Sestu per lo svolgimento di funzioni istituzionali a fini di tutela della sicurezza urbana.

2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

- art. 615 bis del Codice Penale “ interferenze illecite nella vita privata”;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 “statuto dei lavoratori”;
- D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico Enti Locali”;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Legge 24 luglio 2008, n.125 “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;
- DM Interno 5 agosto 2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana”;
- Legge 23 aprile 2009 n.38 “conversione con mod. D.L. 23 febbraio 2009, n.11 “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”;
- DL 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L 18 aprile 2017, n. 48 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in

materia di Videosorveglianza 8 aprile 2010;

- Circolari del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70/456, del 08 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/195860 del 06 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02 marzo 2012.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle misure procedurali e regole di dettaglio del trattamento di dati personali acquisiti mediante sistema di videosorveglianza, affinché ciò si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il Regolamento garantisce i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento di dati.

Articolo 3 – Ambito di applicazione e principi generali

1. Il Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante sistema di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Sestu.
2. L'utilizzo del sistema della videosorveglianza è attuato attraverso il corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, Regolamento UE Generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito GDPR), ovvero:
 - a) liceità, correttezza e trasparenza, in piena ottemperanza della normativa vigente, nei confronti dell'interessato;
 - b) adeguatezza, in modo tale da essere pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - c) integrità e riservatezza, in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
 - d) proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - e) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - f) necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza;
 - g) pertinenza e non eccedenza: il sistema informativo e i programmi informatici (di cui al trattamento dei dati personali) sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Articolo 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**archivio**", qualsiasi insieme strutturato di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,

- l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili ("interessato") anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuate attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per " **Titolare**" del trattamento, l'Ente Comune di Sestu nella persona del Sindaco che determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
- e) per "**Responsabile**" del trattamento, la persona fisica che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento legata ad esso da rapporto di servizio;
- f) per "**incaricati**" del trattamento, le persone fisiche autorizzate/incaricate a compiere operazioni di trattamento dei dati personali dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**terzo**" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio, o altro organismo che non sia l'interessato, né il titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
- i) per "**destinatario**" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio, o altro organismo che riceve comunicazioni di dati personali, che si tratti o meno di terzi;
- j) per "**responsabile della protezione dei dati**" (o R.P.D.), la persona fisica o giuridica, nominata dal Titolare esperta nella protezione dei dati, il cui compito è valutare e organizzare la gestione del trattamento degli stessi, e dunque la loro protezione, affinché questi siano trattati in modo lecito e pertinente;
- k) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione consultazione;
- m) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) per "**immagine**", il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L'immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente od Associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;
- p) per "**videosorveglianza**", l'attività del vigilare effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati, finalizzato alla tutela delle persone, dell'ambiente, delle attività e delle cose;
- q) per "**Garante**", l'autorità istituita dalla Legge 31.1.1996 n. 675;
- r) per "**Codice**", il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come indicato al punto 4 dell'art. 1 del presente regolamento;
- s) per "**GDPR**" General Data Protection Regulation ovvero "RGDP", Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - (UE) 2016/679;
- t) per "**violazione dei dati personali**", la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Articolo 5 – Finalità

1. L'impianto di videosorveglianza del Comune di Sestu è rivolto a garantire la sicurezza urbana che l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 intende come il *"bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."*

2. L'impianto di videosorveglianza assolve le seguenti finalità specifiche:

- a) protezione e incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o la repressione dei reati, la razionalizzazione e il miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti;
- b) attività di polizia giudiziaria, svolte da Organi di Polizia, inerenti attività d'indagine e ai fini di prevenzione e repressione di reati;
- c) attività di strumento operativo di protezione civile;
- d) monitoraggio delle arterie stradali a maggiore rilevanza nel territorio, ai fini di prevenzione di problemi inerenti i flussi veicolari e la mobilità stradale, vigilanza del traffico e individuazione dei luoghi ad elevata intensità che impongono il pronto intervento della Polizia Locale;
- e) accertamento delle situazioni di pericolo per la sicurezza urbana connessa alla circolazione stradale, con rilevazione di situazione di pericolo per gli utenti della strada e individuazione di comportamenti di guida non rispettosi del Codice della strada tali da pregiudicare la sicurezza stradale, che impongono l'intervento degli operatori in casi di pericolo o di sinistri stradali;
- f) sorveglianza di particolari aree e siti ad alto rischio di alterazione degli equilibri ambientali;
- g) controllo di situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertamenti su aree su cui insistono fenomeni incontrastabili di deposito/ discarica di materiali e/o sostanze pericolose, di rilevanza penale o amministrativa;
- h) tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico, a garanzia della sicurezza negli ambienti circostanti, nelle piazze, nelle scuole, parchi, parcheggi, complessivamente nella proprietà pubblica e privata soggetta a pubblico utilizzo, accertando e reprimendo eventuali reati, in funzione di far crescere la percezione di sicurezza, nel pieno rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Ente locale Comune;
- i) rilevazione di situazioni di occupazione abusiva del suolo pubblico e di disturbo della quiete pubblica.

3. L'impianto di videosorveglianza, collegato al Comando di Polizia Locale, consentirà di esaminare e utilizzare i filmati attraverso due metodologie di acquisizione:

- a) diretta: qualora le telecamere fisse o mobili (fototrappole, droni e/o bodycam) trasmettano attraverso trasmissione Wi-Fi o cablata le immagini in modo diretto alla sala controllo della Polizia Locale;
- b) indiretta: qualora le telecamere fisse o mobili (fototrappole, droni e/o bodycam) non trasmettano tramite Wi-Fi o cablata verso la sala controllo della Polizia Locale. In questa evenienza sarà cura della Polizia Locale acquisire le immagini delle telecamere delocalizzate attraverso l'utilizzo di credenziali specifiche.

Il possesso di tali credenziali è esclusivo del Comando di Polizia Locale.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale di Sestu, gestito ed impiegato dal Comando di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, e risulti conforme ai principi espressi dall'art. 5 "Principi applicabili al trattamento dei dati personali", di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

2. L'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

CAPO II – SOGGETTI E ADEMPIMENTI

Articolo 7 - Il Titolare del trattamento dei dati

1. Il Comune di Sestu, rappresentato ai fini previsti dal GDPR dal Sindaco pro tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato Titolare).

2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101, può delegare le relative funzioni al Responsabile in possesso di adeguate competenze.

3. Il Titolare provvede alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per le funzioni di propria esclusiva competenza.

Articolo 8 - Il Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comandante della Polizia Locale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con apposito decreto del Sindaco. Il Comandante, previa approvazione scritta del Sindaco, può delegare le proprie funzioni.

2. Il Responsabile deve attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e della protezione dei dati, nonché alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Responsabile designa e nomina in seno al proprio ufficio le persone autorizzate al trattamento dei dati (c.d. incaricati), con proprio atto scritto e in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza. Gli incaricati procedono al trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati ed al personale esterno addetto alle manutenzioni/riparazioni previa autorizzazione del Responsabile.

6. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione/riparazione degli impianti o per la pulizia dei locali.

7. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di

comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.

8. Il Responsabile del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del GDPR, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta oppure in formato elettronico.

9. Il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurare l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 9 – Il Responsabile della protezione dei dati personali

1. Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) viene nominato dal Titolare. Deve essere esperto nella protezione dei dati, con il compito di valutare e organizzare la gestione del trattamento degli stessi (dunque la loro protezione) affinché questi siano trattati in modo lecito e pertinente.

2. Il RPD può essere nominato tra i dipendenti comunali oppure assolvere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica esterna all'Ente Comune.

Articolo 10 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile del trattamento designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori della Polizia Locale in servizio presso il Comune di Sestu che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Prima dell'utilizzo degli impianti gli incaricati saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Articolo 11 – Personale autorizzato ad accedere alla sala e alle immagini della videosorveglianza

1. L'accesso alla sala e alle immagini del sistema di videosorveglianza è consentito solamente al Titolare, al Responsabile del trattamento dei dati, al Responsabile della protezione dei dati, agli incaricati individuati tra il personale in servizio del Comando di Polizia Locale.

2. Eventuali accessi alle immagini di persone diverse da quelli indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del trattamento dei dati, previo giustificato motivo.

3. Gli incaricati di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 12 – Accesso ai sistemi, parole chiave e modalità da adottare per i dati videoripresi

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile, al RPD e agli

incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

2. I monitors degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, alle persone non autorizzate.

3. L'accesso alle immagini da parte delle figure autorizzate deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza e devono essere ignorate altre informazioni delle quali possono venire a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso.

4. Nel caso le immagini siano conservate i relativi supporti devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile, dal RPD e dagli incaricati.

5. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.

6. Qualora il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura sarà distrutto che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

Articolo 13 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità del sistema di videosorveglianza.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

CAPO III – IL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 14 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale. Successivamente il sistema potrà essere ampliato mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.

2. I dati personali oggetto di trattamento vengono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

3. Le telecamere consentono riprese video diurne e notturne.

4. E' fatto divieto di effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso una sala del Comune di Sestu. Le immagini saranno registrate su supporto elettronico e visualizzate su monitor.

5. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Articolo 15 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato

lo comunica prontamente al Responsabile. L'incaricato provvederà a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti in caso di ipotesi di reato.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia Giudiziaria, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 16 - Istituti scolastici

1. Al fine di tutelare gli edifici e i beni ivi compresi, presso gli Istituti scolastici è ammesso l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate e attivando la registrazione al di fuori degli orari di lezione e di eventuali attività extrascolastiche.

2. Le riprese delle aree perimetrali esterne agli edifici devono essere delimitate alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti agli edifici.

Articolo 17 - Deposito di rifiuti

1. In relazione alla incontrollabilità del fenomeno dell'abbandono di rifiuti e delle conseguenti rilevanze penali di cui al Testo unico dell'ambiente in applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, risultano consentite le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo non autorizzato di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.

2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

Articolo 18 – Sistemi mobili

1. L'impianto di videosorveglianza può essere integrato da telecamere mobili tipo "foto trappole" che per loro natura sono trasportabili e ideali per monitorare le aree periferiche del territorio non raggiungibili con sistemi di videosorveglianza tradizionali.

2. Le telecamere mobili possono essere utilizzate per monitorare il rispetto delle disposizioni relative alle modalità, tipologia e deposito dei rifiuti ovvero per attività di controllo volto ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche solo se non risulta possibile, o non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo tradizionali.

3. Il Comando di Polizia Locale potrà dotarsi di apparati di video riprese mobili anche itineranti come *body cam* (su persona) e *dash cam* (a bordo dei veicoli).

CAPO IV – TUTELE E MODIFICHE

Articolo 19 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere il Comune affigge un'adeguata segnaletica su cui devono essere riportate, salvo specifiche esigenze di Polizia, le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR.

2. Il cartello deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera. Esso dovrà essere

collocato nelle immediate vicinanze della telecamera ma prima del raggio di azione della stessa.

3. Il Comune informa i cittadini dell'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione del trattamento medesimo, mediante il sito internet istituzionale e/o l'affissione di appositi manifesti informativi o con altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 20 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c) del GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Comune, in quanto Titolare del trattamento, procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 21 – Limitazioni e diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, al di fuori delle limitazioni all'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 2-undecies e 2-duodecies del "Codice" ed in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di ottenere dal Titolare e Responsabile del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- a essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, GDPR.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei propri diritti l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

3. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 15 del GDPR. Inoltre, gli interessati possono comunque contattare il Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'art. 38 comma 4 del GDPR.

Articolo 22 – Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

Articolo 23 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti a altro titolare purché destinati a un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dati personali è priva di effetti, fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 24 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. La persona interessata ad accedere alle immagini che lo riguardano dovrà avanzare apposita istanza motivata al Responsabile del trattamento, indicando:

- l'impianto di videosorveglianza oggetto delle riprese;
- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

2. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza o meno (in quanto non oggetto di conservazione) delle immagini e di ciò darà formale comunicazione al richiedente.

3. Copia delle immagini potranno essere rilasciate solo e esclusivamente all'Autorità Giudiziaria e alle Forze di Polizia per finalità di indagini giudiziarie, amministrative e risarcimento danni. A seguito di segnalazione/denuncia di fatti rilevanti da un punto di vista giudiziario, amministrativo e risarcitorio il Comando di Polizia Locale provvederà a estrapolare le immagini e a trattarle per le finalità delle indagini di polizia. Tali immagini, che riproducono anche altri dati personali e/o particolari, non potranno mai essere consegnate al segnalante e/o denunciante salvo specifica autorizzazione del Garante della privacy e dell'Autorità Giudiziaria.

4. Il Responsabile del trattamento è tenuto a valutare e motivare la possibilità o meno di evasione delle richieste formulate da altri Settori del Comune o da altri Enti esterni, presentate su carta intestata o posta elettronica istituzionale.

5. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo o informatico), conservato presso il Comando della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;

- l'identificazione del terzo autorizzato;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato.

Articolo 25 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 26 – Tutela amministrativa, giurisdizionale e diritto al risarcimento

1. Per quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 140 bis, 141, 142, 143, 144 e 152 del "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative e penali.

Articolo 27 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori, e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale, ad eccezione dell'aggiornamento dei siti dove saranno installate le telecamere in caso di ampliamento del sistema di videosorveglianza. In tal caso l'aggiornamento dei nuovi siti di ripresa sarà determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 29 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e

trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Articolo 30 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Sestu.

Articolo 31 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio on-line ed entrerà in vigore con le modalità e i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.